



Decreto n° 0240 / Pres.

Trieste, 13 dicembre 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 GENNAIO 2008, N. 2 (REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ APPLICABILI NELLA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AD IMPRESE PER INVESTIMENTI INERENTI LA PRODUZIONE PRIMARIA, EROGABILI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 80, IN ADEGUAMENTO AI NUOVI ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 13/12/2013

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI

in data 12/12/2013

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

Visto il "Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato del settore agricolo" emanato con proprio decreto 8 gennaio 2008, n. 02/Pres., di seguito regolamento;

Considerato che gli aiuti di cui al regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006;

Considerato che la durata del regolamento è stabilita, così come indicato dall'articolo 14 dello stesso, al 31 dicembre 2013, in corrispondenza alla data originariamente prevista per la scadenza del regolamento (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione, che viene prorogato dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014;

Considerato che, stante la proroga del regolamento (CE) n. 1857/2006, le future norme comunitarie, alle quali il regolamento regionale dovrà adeguarsi, presumibilmente non saranno in vigore o non saranno pienamente applicabili al 1 gennaio 2014;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare una modifica al regolamento relativamente al periodo di applicazione, in corrispondenza della nuova scadenza del regolamento (CE) n. 1857/2006;

Considerato inoltre che l'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 prevede che i regimi di aiuto esentati continuino a beneficiare dell'esenzione per i sei mesi successivi alla data di scadenza del medesimo regolamento;

Ritenuto pertanto di modificare la durata del regolamento prorogandola fino al 31 dicembre 2014;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013, n. 2333 con la quale la Giunta medesima ha approvato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo)";

Decreta

- 1.** È emanato il “Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo)”, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serrachiani -